Gazzetta ufficiale

L 300

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno

8 novembre 2016

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- * Decisione (UE) 2016/1946 del Consiglio, del 15 marzo 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate
 - Accordo tra la Georgia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

REGOLAMENTI

- * Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1947 della Commissione, del 25 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tome des Bauges (DOP)]

DECISIONI



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

⁽¹) Testo rilevante ai fini del SEE

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Decisione n. 2/2016 del Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 12 settembre 2016, sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro stabilito dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale [2016/1951] 19

Rettifiche

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2016/1946 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2016

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 6, primo comma,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sessione del 20 gennaio 2014 il Consiglio ha deciso di autorizzare l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) ad avviare negoziati a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'Unione europea e la Georgia.
- (2) A seguito di tale autorizzazione l'AR ha negoziato un accordo con la Georgia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.
- (3) È opportuno approvare detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo	3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

IT

Per il Consiglio Il presidente A.G. KOENDERS

TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Georgia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

la Georgia,

e

l'Unione europea, in seguito denominata «UE»,

in prosieguo «le parti»,

IT

CONSIDERANDO che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza;

CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;

RICONOSCENDO che una cooperazione e una consultazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e relativo materiale delle parti, nonché lo scambio di tali informazioni e materiale;

CONSAPEVOLI che detti accesso e scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono l'adozione di adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

- 1. Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo tra la Georgia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate («accordo») si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.
- 2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall'altra parte dalla perdita o dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini di cui al presente accordo e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende:

- i) per l'UE: qualunque informazione o qualsiasi materiale;
- ii) per la Georgia: qualunque informazione o qualsiasi materiale, inclusi i segreti di Stato;

in qualsiasi forma:

- a) di cui una delle parti consideri necessaria la protezione, in quanto la perdita o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi della Georgia o dell'UE o di uno o più dei suoi Stati membri; e
- b) che reca un contrassegno di classifica di sicurezza di cui all'articolo 7.

Articolo 3

- 1. Le istituzioni e gli organi dell'UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») e la Commissione europea.
- 2. Tali istituzioni e organi dell'UE possono condividere le informazioni classificate ricevute ai sensi del presente accordo con altre istituzioni e organi dell'UE, previo consenso scritto della parte fornitrice e fatte salve appropriate garanzie che l'organo ricevente proteggerà le informazioni in maniera adeguata.

Articolo 4

Ciascuna delle parti provvede a predisporre sistemi e misure di sicurezza appropriati, basati sui principi fondamentali e sulle norme minime di sicurezza definite nelle loro rispettive disposizioni legislative o regolamentari e rispecchiati nelle disposizioni di sicurezza da stabilire ai sensi dell'articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 5

Ciascuna delle parti:

- a) accorda alle informazioni classificate fornite dall'altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato dalla parte fornitrice;
- b) assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza a esse attribuito dalla parte fornitrice e non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice. La parte ricevente protegge le informazioni classificate conformemente alle disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente ai sensi dell'articolo 7;
- c) si astiene dall'utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;
- d) non divulga dette informazioni classificate a terzi senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;
- e) non consente accesso a tali informazioni classificate alle persone a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili della parte ricevente;
- f) garantisce che gli impianti in cui le informazioni classificate sono trattate e conservate abbiano la opportuna certificazione di sicurezza; e
- g) assicura che tutte le persone con accesso a informazioni classificate siano informate della loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle stesse in conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 6

- 1. Le informazioni classificate sono divulgate o comunicate conformemente al principio del consenso dell'originatore.
- 2. Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente deciderà caso per caso in merito alla divulgazione o alla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice e conformemente al principio del consenso dell'originatore.

- 3. Non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, che sono pertinenti alle loro specifiche necessità.
- 4. Nessuna disposizione del presente accordo costituisce una base per la comunicazione obbligatoria di informazioni classificate tra le parti.
- 5. Le informazioni classificate oggetto del presente accordo possono essere fornite a un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima di tale comunicazione, la parte ricevente garantisce che il contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta di sicurezza appropriato.

Al fine di stabilire un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti, le corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente:

UE	Georgia
TRES SECRET UE / EU TOP SECRET	განსაკუთრებული მნიშვნელობის тор secret
SECRET UE / EU SECRET	სრულიად საიდუმლო SECRET
CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL	საიდუმლო CONFIDENTIAL
RESTREINT UE / EU RESTRICTED	შეზღუდული სარგებლობისათვის RESTRICTED

Articolo 8

- 1. Le parti assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui mansioni o funzioni possono consentire loro l'accesso a informazioni classificate usocomo (CONFIDENTIAL) o CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL o a un livello superiore, fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni in aggiunta al requisito della necessità di conoscere di cui all'articolo 5, lettera e).
- 2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, può avere accesso a tali informazioni classificate.

Articolo 9

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate oggetto del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all'articolo 12 effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle disposizioni di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

Ai fini del presente accordo:

IT

- a) per quanto riguarda l'UE, tutta la corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio e inoltrata dal medesimo agli Stati membri e alle istituzioni o agli organi di cui all'articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
- b) per quanto riguarda la Georgia, tutta la corrispondenza è inviata all'ufficio centrale di registrazione del servizio per la sicurezza di Stato della Georgia tramite la missione della Georgia presso l'Unione europea.
- 2. Eccezionalmente, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l'UE, tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, il Chief Registry Officer del SEAE o il Chief Registry Officer della Commissione europea. Per quanto riguarda la Georgia, tale corrispondenza è inviata al servizio per la sicurezza di Stato della Georgia tramite la missione della Georgia presso l'Unione europea.

Articolo 11

Il Capo del servizio per la sicurezza di Stato della Georgia, il Segretario generale del Consiglio, il membro della Commissione europea responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza vigilano sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 12

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, le competenti autorità di sicurezza qui di seguito designate, sotto la direzione e a nome dei rispettivi superiori gerarchici, stabiliscono le disposizioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate a norma del presente accordo:
- da un lato, il servizio per la sicurezza di Stato della Georgia,
- e dall'altro:
 - i) il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio;
 - ii) direzione HR.DS la direzione della sicurezza della Commissione europea; e
 - iii) il dipartimento per la sicurezza del SEAE.
- 2. Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le compenti autorità di sicurezza di cui al paragrafo 1 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni in maniera conforme alle modalità di sicurezza da stabilire ai sensi di tale paragrafo.

Articolo 13

- 1. L'autorità competente di ciascuna delle parti di cui all'articolo 12 informa immediatamente l'autorità competente dell'altra parte di eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da tale parte. L'autorità competente conduce indagini, se necessario con l'assistenza dell'altra parte, e ne riferisce i risultati all'altra parte.
- 2. Le autorità di cui all'articolo 12 stabiliscono le procedure da seguire in tali casi.

Articolo 14

Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall'applicazione del presente accordo.

Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra la Georgia e gli Stati membri dell'UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate oggetto del presente accordo, a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 16

Eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate per via negoziale tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 17

- 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta delle parti relativa al completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
- 2. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.
- 3. Ciascuna parte notifica all'altra parte per via diplomatica ogni modifica riguardante le autorità competenti e/o i funzionari di cui agli articoli 10, 11 e 12.
- 4. Le parti possono, di comune accordo, apportare modifiche e integrazioni al presente accordo, sotto forma di documenti separati. Le modifiche e integrazioni così formulate costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore conformemente al paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo è oggetto di revisione periodica da parte delle parti. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo inviando una notifica scritta della denuncia del presente accordo, per via diplomatica, all'altra parte. In tal caso il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. La denuncia non pregiudica il rispetto degli obblighi già contratti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno nell'anno duemilasedici, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per l'Unione europea	Per la Georgia

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1947 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tome des Bauges (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- La Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Tome des Bauges», registrata con il regolamento (CE) n. 503/2007 della Commissione (2).
- Con lettera del 10 aprile 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che era stato concesso (2) un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, fino al 31 dicembre 2019, a due operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che avevano legalmente commercializzato della «Tome des Bauges» in modo continuo durante almeno cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, hanno presentato un'opposizione relativa alla percentuale minima di vacche da latte di razza Abondance e Tarentaise, indicando che era loro necessario un termine entro il quale adattare la composizione del loro bestiame. Gli operatori interessati sono: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, Francia; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, Francia (3).
- Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) (3) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (*), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (4)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Tome des Bauges» (DOP).

Articolo 2

La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.

⁽¹) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 503/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pohořelický kapr (DOP) — Žatecký chmel (DOP) — Pomme du Limousin DOP) — Tome des Bauges (DOP)] (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 5.).

Decreto n. 2015-347 del 26 marzo 2015, Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 marzo 2015.

GU C 433 del 23.12.2015, pag. 4.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2016

Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1948 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2016

che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (¹), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 marzo 2016 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 (²). Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito detto tasso di adattamento entro il 30 giugno 2016. Pertanto, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha fissato il tasso di adattamento nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 (³).
- (2) Le previsioni per i pagamenti diretti e le spese di mercato, contenute nella lettera rettificativa della Commissione n. 1 al progetto di bilancio 2017, indicano che è necessario adeguare il tasso di disciplina finanziaria che era stato preso in considerazione nel progetto di bilancio 2017. Detta lettera rettificativa è stata elaborata tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 450,5 milioni di EUR destinato alla riserva per crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, al fine di prendere in considerazione questo nuovo elemento, la Commissione dovrebbe adeguare il tasso di adattamento fissato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153.
- (3) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto. Tali pagamenti tardivi possono essere effettuati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno erogati agli agricoltori.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone inoltre che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applica alla Croazia solo a decorrere dal 1º gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori del suddetto Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ COM(2016) 159.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione, del 14 luglio 2016, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016 (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 76).

^(*) Regolamento (ÛE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

- (5) Al fine di garantire che il tasso di adattamento adeguato sia applicabile a decorrere dalla data stabilita per i pagamenti a favore degli agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º dicembre 2016.
- (6) Il nuovo tasso di adattamento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tutti i pagamenti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l'anno civile 2016. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

- 1. Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2016, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,353905%.
- 2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1949 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	90,4
	ZZ	90,4
0707 00 05	TR	142,5
	ZZ	142,5
0709 93 10	MA	91,2
	TR	142,6
	ZZ	116,9
0805 20 30, 0805 20 50,	JM	103,8
0805 20 70, 0805 20 90	PE	139,3
	TR	73,0
	ZZ	105,4
0805 50 10	AR	67,2
	BR	79,0
	CL	77,0
	TR	97,7
	UY	38,4
	ZA	65,7
	ZZ	70,8
0806 10 10	BR	305,3
	IN	166,0
	PE	346,7
	TR	139,0
	US	380,6
	ZZ	267,5
0808 10 80	AR	260,6
	AU	236,5
	CL	139,2
	NZ	139,2
	ZA	69,9
	ZZ	169,1
0808 30 90	CN	96,1
	TR	166,9
	ZZ	131,5
		•

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1950 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- L'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 1062/2014 (2), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, non sostenute il 4 agosto 2014 e per le quali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del suddetto regolamento, chiunque può notificare il proprio interesse a riprendere il ruolo di partecipante per una o più di tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento.
- Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non è stato espresso alcun interesse o, qualora sia (2) stato espresso, la notifica è stata respinta conformemente all'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- A norma dell'articolo 20 del medesimo regolamento, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non (3) dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.
- (4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all'allegato della presente decisione non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

⁽¹) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. (²) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:

- le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella riportata qui di seguito, comprese tutte le forme di nanomateriali,
- tutte le forme di nanomateriali di tutte le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella dell'allegato II, parte 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, ad eccezione delle forme di nanomateriali elencate in tale tabella, e
- tutte le forme di nanomateriali di tutte le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto approvate entro il 4 agosto 2014, ad eccezione di quelle esplicitamente approvate.

Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo/i di prodotto
1021	1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina (ridefinito come alla voce 152)	NL	204-258-7	118-52-5	11
166	Cloruro di cetalconio (cfr. la voce 948)	IT	204-526-3	122-18-9	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
167	Cloruro di benzildimetil(ottadecil)ammonio (cfr. la voce 948)	IT	204-527-9	122-19-0	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
213	Cloruro di benzododecinio (cfr. la voce 948)	IT	205-351-5	139-07-1	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
214	Cloruro di miristalconio (cfr. la voce 948)	IT	205-352-0	139-08-2	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
331	Bromuro di didecildimetilammonio (cfr. la voce 949)	IT	219-234-1	2390-68-3	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
384	Cloruro di dimetildiottilammonio (cfr. la voce 949)	IT	226-901-0	5538-94-3	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
399	Bromuro di benzildodecildimetilammo- nio (cfr. la voce 948)	IT	230-698-4	7281-04-1	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
418	Diossido di silicio, amorfo	FR	231-545-4	7631-86-9	18
449	Solfato di rame	FR	231-847-6	7758-98-7	2
554	p-[(diiodometil)solfonil]toluene	UK	243-468-3	20018-09-1	2
587	Cloruro di decildimetilottilammonio (cfr. la voce 949)	IT	251-035-5	32426-11-2	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
601	Cloruro di benzildimetiloleilammonio (cfr. la voce 948)	IT	253-363-4	37139-99-4	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
615	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2- dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)	IE	258-067-9	52645-53-1	9

Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo/i di prodotto
637	Composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)	IT	263-080-8	61789-71-7	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
638	Composti di ammonio quaternario, di- coccoalchil dimetil, cloruri (cfr. la voce 949)	IT	263-087-6	61789-77-3	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
639	Composti di ammonio quaternario, bis (sego alchil idrogenato)dimetil, cloruri (cfr. voce 949)	ΙΤ	263-090-2	61789-80-8	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
647	Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri (cfr. voce 948)	IT	264-151-6	63449-41-2	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
668	Composti di ammonio quaternario, di- C6-12-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 949)	IT	269-925-7	68391-06-0	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
670	Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-16-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)	IT	270-324-7	68424-84-0	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
689	Composti di ammonio quaternario, benzil-C10-16-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)	IT	273-544-1	68989-00-4	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
692	Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi	PT	274-687-2	70592-80-2	2
697	Composti di ammonio quaternario, di- C8-18-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 949)	IT	277-453-8	73398-64-8	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
1000	Bis[monoperossiftalato(2-)-O1,OO1] magnesato(2-) di diidrogeno esaidrato	PL	279-013-0	14915-85-4	2
998	Estratto di margosa diverso da quello ricavato dai semi dell'Azadirachta indica mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici e diverso da quello ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico	DE	283-644-7	84696-25-3	18

Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo/i di prodotto
741	Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, bromuri (cfr. la voce 948)	IT	293-522-5	91080-29-4	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
1020	1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidina- 2,4-dione (ridefinito come per la voce 777)	NL	401-570-7	89415-87-2	11
778	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo (Tebuconazolo)	DK	403-640-2	107534-96-3	9
805	Prodotto di reazione di adipato di di- metile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno (Perestane)	HU	432-790-1	Non applicabile	2
923	Cloruro di alchil-benzil-dimetil ammo- nio/Cloruro di benzalconio (cfr. la voce 948)	IT	Miscela	8001-54-5	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
949	Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri e solfati di metile) (DDAC)	IT	Miscela di so- stanze nell'elenco EINECS	Non applicabile	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
950	Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C8-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri o solfati di metile (TMAC)	IT	Miscela di so- stanze nell'elenco EINECS	Non applicabile	8
948	Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C8-C22, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi) (BKC)	ΙΤ	Miscela di so- stanze nell'elenco EINECS	Non applicabile	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
849	(3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (d-Fenotrina)	IE	Non applicabile	188023-86-1	18
1001	Composti di ammonio quaternario, benzil-C 12-16-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 671)	ΙΤ	Non applicabile	Non applicabile	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo/i di prodotto
1002	Composti di ammonio quaternario, benzil-C 12-18-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 667)	IT	Non applicabile	Non applicabile	1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22
1003	Composti di ammonio quaternario, C 12-14-alchil [(etilfenil) metil] dimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 725)	IT	Non applicabile	Non applicabile	1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22
1005	Composti di ammonio quaternario, benzil-C 12-14-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 724)	IT	Non applicabile	Non applicabile	1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22
1006	Argento-zinco-alluminio-fosfato di boro vetrificato/Ossido di vetro conte- nente argento e zinco	SE	Non applicabile	398477-47-9	2, 7, 9
1009	Composti di ammonio quaternario, di- C 8-10-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 673)	IT	Non applicabile	Non applicabile	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12
1011	Composti di ammonio quaternario, cocco alchiltrimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 635)	IT	Non applicabile	Non applicabile	8
1012	Complesso alluminio sodio silicato d'argento zinco/Zeolite d'argento-zinco	SE	Non applicabile	130328-20-0	2, 7, 9
598	(±) -1-(.betaallilossi-2,4-diclorofenile- til)imidazolo (Imazalil di grado tecnico)	DE	Prodotto fitosani- tario	73790-28-0	3

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 2/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

del 12 settembre 2016

sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro stabilito dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale [2016/1951]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra (¹),

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (²), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo, si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [...] con decisione da prendere caso per caso».
- (2) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia così come stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (3) È opportuno consentire all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.
- (4) È altresì opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (³), il direttore dell'Agenzia può autorizzare l'assunzione di cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel pieno godimento dei diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita in forza del regolamento (CE) n. 168/2007.

⁽¹⁾ GUL 84 del 20.3.2004, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

^(*) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Articolo 2

- 1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
- 2. A tale scopo, l'Agenzia sarà messa in condizione di svolgere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 3

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

- 1. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.
- 2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.
- 3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2016

IT

Per il consiglio di stabilizzazione e associazione Il presidente



H. E. Andrej LEPAVCOV, Ambassador, Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Brussels, 28 April 2016

Your Excellency,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation thereof shall together constitute:

- 1) The adoption by the EU-the former Yugoslav Republic of Macedonia Stabilisation and Association Council of Decision No. 2/2016 on the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia as an observer in the European Union Agency for Fundamental Rights' work and the respective modalities thereof, within the framework set in Articles 4 and 5 of Council Regulation (EC) No 168/2007, including provisions relating to participation in initiatives undertaken by the Agency, to the financial contribution and to staff; and
- 2) The signature of the same Decision by the President of the EU-the former Yugoslav Republic of Macedonia Stabilisation and Association Council.

In so doing, the requirements under the terms set out in Article 10 of the Rules of Procedure of the Stabilisation and Association Council are thereby fulfilled.

A copy of the draft Decision is herewith attached (document UE-FM 1451/16).

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Co-Secretary of the Stabilisation and Association Council

Barbara LATKO



Mission of the Republic of Macedonia to the European Union

38, Rue de la Loi, B – 1040 Brussels

Tel: (+32) 2 235.03.50 Fax: (+32) 2 280.09.49

E-mail: mission.eu@mfa.gov.mk

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
\$GE16/08928

Reçu le 1 3 -09- 2016

DEST PRINC M. SCHIAVO
DEST. COPISTES Service Juridique
Bureau des Accords

Brussels, 12 September 2016

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter dated 28 April 2016, concerning the adoption and signature of the Stabilisation and Association Council Decision No.2/2016 on the participation of the Republic of Macedonia, as an observer in the European Union Agency for Fundamental Rights' work and the respective modalities, within the framework set in Articles 4 and 5 of Council Regulation (EC) No 168/2007, including provisions relating to participation in initiatives undertaken by the Agency, to the financial contribution and to staff.

I have the honour to confirm that your letter and this letter in reply together constitute the signature and the adoption of the Decision, under the terms set out in Article 10 of the Rules of Procedure of the Stabilisation and Association Council.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the Decision, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Madam, the assurance of my highest consideration.

Ms. Barbara LATKO

Council of the European Union Co-Secretary of the EU – Republic of Macedonia Stabilisation and Association Council BRUSSELS Ambassador

Andrej Lepavcov Head of Mission



H. E. Andrej LEPAVCOV, Ambassador, Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Brussels, 12 September 2016

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 12/09/2016.

The European Union notes that the exchange of letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia which constitutes the adoption of the Decision by the EU-the former Yugoslav Republic of Macedonia Stabilisation and Association Council and its signature by the President of the said Council has been accomplished concerning Decision No. 2/2016 of the EU-the former Yugoslav Republic of Macedonia Stabilisation and Association Council of 12/09/2016 on the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia as an observer in the European Union Agency for Fundamental Rights' work and the respective modalities thereof, within the framework set in Articles 4 and 5 of Council Regulation (EC) No 168/2007, including provisions relating to participation in initiatives undertaken by the Agency, to the financial contribution and to staff. None of this can be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Co-Secretary of the Stabilisation and Association Council

Soubor Who

Barbara LATKO

ΙT

ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

- 1. Il contributo finanziario, indicato al punto 2, che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») costituisce l'intero costo della sua partecipazione.
- 2. Il contributo finanziario che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve versare al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:	165 000 EUR
Anno 2:	170 000 EUR
Anno 3:	175 000 EUR

- L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.
- 4. Il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario (¹) applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.
- 5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per partecipare ai lavori dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione.
- 6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Per il primo anno civile di partecipazione, il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sarà calcolato dalla data d'inizio della partecipazione alla fine dell'anno considerato, su base proporzionale. Negli anni successivi, l'importo del contributo sarà quello stabilito nella presente decisione.
- 7. Il contributo, espresso in EUR, è versato su un conto in EUR della Commissione.
- 8. Dando seguito alla richiesta di fondi, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia verserà il proprio contributo al più tardi entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
- 9. In caso di ritardo nel versamento del contributo, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 364 del 18 dicembre 2014)

Pagina 2, considerando 11, prima frase:

IT

anziché: «In particolare, è opportuno adottare specifiche disposizioni e procedure per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in caso di produzione in piccole serie in modo da evitare oneri sproporzionati.»

leggasi: «In particolare, è opportuno adottare specifiche disposizioni e procedure per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in caso di produzione in piccoli volumi in modo da evitare oneri sproporzionati.»

Pagina 2, considerando 12, prima frase:

anziché: «Per quanto riguarda i tipi di veicoli delle categorie R e S, le cifre indicate per classificare i costruttori di piccole serie dovrebbero tenere conto del fatto che il regolamento (UE) n. 167/2013 non prevede l'omologazione nazionale di piccole serie per tali tipi di veicoli, ma che tali categorie di veicoli non possono essere del tutto esenti dall'obbligo di fornire informazioni sulla riparazione e la manutenzione ai sensi del suddetto regolamento.»

leggasi: «Per quanto riguarda i tipi di veicoli delle categorie R e S, occorre che le cifre indicate per classificare i costruttori di piccoli volumi tengano conto del fatto che il regolamento (UE) n. 167/2013 non prevede l'omologazione nazionale di piccole serie per tali tipi di veicoli, ma che tali categorie di veicoli non possono essere del tutto esenti dall'obbligo di fornire informazioni sulla riparazione e la manutenzione ai sensi del suddetto regolamento.»

Pagina 3, considerando 18:

anziché: «Per ridurre il numero di infortuni e di incidenti mortali causati dall'impossibilità di sollevare il ROPS pieghevole montato anteriormente su trattori a carreggiata stretta in situazioni potenzialmente pericolose, è opportuno includere nell'allegato IX requisiti nuovi basati su un approccio ergonomico in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento del ROPS se necessario.»

leggasi: «Per ridurre il numero di infortuni e di incidenti mortali causati dall'impossibilità di sollevare il ROPS abbattibile montato anteriormente su trattori a carreggiata stretta in situazioni potenzialmente pericolose, è opportuno includere nell'allegato IX requisiti nuovi basati su un approccio ergonomico in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento del ROPS se necessario.»

Pagina 24, allegato V, punto 6:

anziché: «Costruttori in piccole serie»

leggasi: «Costruttori in piccoli volumi».

Pagina 24, allegato V, punto 6.3:

anziché: «L'autorità di omologazione deve informare immediatamente la Commissione di ogni omologazione rilasciata ai costruttori inpiccole serie.»

leggasi: «L'autorità di omologazione deve informare immediatamente la Commissione di ogni omologazione rilasciata ai costruttori in piccoli volumi.»

Pagina 53, allegato VII, sezione B, punto 2 «Campo di applicazione»:

anziché: «Il presente allegato si applica ai trattori che si spostano su cingoli con almeno due assi con attacchi per cingoli e le seguenti caratteristiche:»

leggasi: «Il presente allegato si applica ai trattori che si spostano e sterzano mediante cingoli, aventi almeno due assi con attacchi per cingoli e le seguenti caratteristiche:».

Pagina 83, allegato VIII, sezione B, punto 3.4.5.1:

IT

anziché: «Un secondo carico longitudinale va applicato ai trattori muniti di una struttura di protezione pieghevole (due montanti) o inclinabile (non con due montanti), se sussiste una delle condizioni seguenti:

piegamento temporaneo per condizioni di funzionamento particolari;»

leggasi: «Un secondo carico longitudinale va applicato ai trattori muniti di una struttura di protezione abbattibile (due montanti) o inclinabile (non con due montanti), se sussiste una delle condizioni seguenti:

abbattimento temporaneo per condizioni di funzionamento particolari;».

Pagina 83, allegato VIII, sezione B, punto 3.4.5.2:

anziché: «Per le strutture di protezione pieghevoli, se il primo carico longitudinale è stato applicato nella direzione di piegamento non è necessario applicare un secondo carico longitudinale.»

leggasi: «Per le strutture di protezione abbattibili, se il primo carico longitudinale è stato applicato nella direzione di abbattimento non è necessario applicare un secondo carico longitudinale.»

Pagina 105, allegato IX, sezione A, punto 3:

anziché: «Oltre che i requisiti di cui al paragrafo 2, vanno anche soddisfatti i requisiti cui devono rispondere le prestazioni delle ROPS di cui alla sezione B3»

leggasi: «Oltre che i requisiti di cui al paragrafo 2, vanno anche soddisfatti i requisiti cui devono rispondere le prestazioni delle ROPS abbattibili di cui alla sezione B3».

Pagina 109, allegato IX, sezione B, punto 2.1.4:

anziché: «e l'essere muniti di ROPS del tipo a due montanti installate solo anteriormente al SIP e caratterizzate da una zona libera ridotta, attribuibile alla sagoma del trattore, che in qualsiasi circostanza rendono difficile ostacolare l'accessibilità al posto di guida ma che opportunamente continuano a disporre di tali dispositivi (pieghevoli o meno) che sono indubbiamente di facile uso;»

leggasi: «e l'essere muniti di ROPS del tipo a due montanti installate solo anteriormente al SIP e caratterizzate da una zona libera ridotta, attribuibile alla sagoma del trattore, che in qualsiasi circostanza rendono difficile ostacolare l'accessibilità al posto di guida ma che opportunamente continuano a disporre di tali dispositivi (abbattibili o meno) che sono indubbiamente di facile uso;».

Pagina 143, allegato IX, sezione B3, titolo:

anziché: «REQUISITI CUI DEVONO RISPONDERE LE PRESTAZIONI DELLE ROPS PIEGHEVOLI»

leggasi: «REQUISITI CUI DEVONO RISPONDERE LE PRESTAZIONI DELLE ROPS ABBATTIBILI».

Pagina 143, allegato IX, sezione B3, punto 5.1 «Campo di applicazione»:

anziché: «La presente procedura illustra i requisiti minimi di prestazione e di prova per le ROPS pieghevoli montate anteriormente»

leggasi: «La presente procedura illustra i requisiti minimi di prestazione e di prova per le ROPS abbattibili montate anteriormente».

Pagina 143, allegato IX, sezione B3, punto 5.2.1:

IT

anziché: «ROPS pieghevole azionata a mano indica una struttura protettiva a due montanti, montata anteriormente, il cui sollevamento/abbassamento è effettuato direttamente dall'operatore (con o senza assistenza parziale).»

leggasi: «ROPS abbattibile azionata a mano indica una struttura protettiva a due montanti, montata anteriormente, il cui sollevamento/abbassamento è effettuato direttamente dall'operatore (con o senza assistenza parziale).»

Pagina 143, allegato IX, sezione B3, punto 5.2.2:

anziché: «ROPS pieghevole automatica indica una struttura protettiva a due montanti, le cui operazioni di sollevamento/abbassamento sono completamente assistite.»

leggasi: «ROPS abbattibile automatica indica una struttura protettiva a due montanti, le cui operazioni di sollevamento/abbassamento sono completamente assistite.»

Pagina 144, allegato IX, sezione B3, punto 5.3:

anziché: «ROPS pieghevoli azionate a mano»

leggasi: «ROPS abbattibili azionate a mano».

Pagina 146, allegato IX, sezione B3, punto 5.5 «Prova preliminare del sistema di blocco automatico», primo comma:

anziché: «Un sistema di bloccaggio automatico montato su una ROPS pieghevole manualmente va sottoposto a una prova preliminare prima della prova di resistenza della ROPS.»

leggasi: «Un sistema di bloccaggio automatico montato su una ROPS abbattibile manualmente va sottoposto a una prova preliminare prima della prova di resistenza della ROPS.»

Pagina 146, allegato IX, sezione B3, punto 5.5 «Prova preliminare del sistema di blocco automatico», nota 1:

anziché: «La prova preliminare può essere anche effettuata su ROPS pieghevoli automaticamente.»

leggasi: «La prova preliminare può essere anche effettuata su ROPS abbattibili automaticamente.»

Pagina 226, allegato XIII, punto 2.4.1:

anziché: «Per i trattori delle categorie T e C a cingoli gommati, le misurazioni descritte ai paragrafi 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 possono restare inferiori ai valori indicati al paragrafo 1.2.»

leggasi: «Per i trattori delle categorie T e C a cingoli gommati, le misurazioni descritte ai paragrafi 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 non possono superare i valori indicati al paragrafo 1.2.»

Pagina 226, allegato XIII, punto 2.4.2:

anziché: «Per trattori della categoria C a cingoli d'acciaio, le misurazioni descritte al paragrafo 2.3.2.2 possono restare inferiori ai valori indicati al paragrafo 1.2.»

leggasi: «Per trattori della categoria C a cingoli d'acciaio, le misurazioni descritte al paragrafo 2.3.2.2 non possono superare i valori indicati al paragrafo 1.2.»

Pagina 227, allegato XIII, punto 3.4.1:

anziché: «Per i trattori delle categorie T e C a cingoli gommati, le misurazioni descritte ai paragrafi 3.2.2.2 e 3.2.2.3 possono restare inferiori ai valori indicati al paragrafo 1.2.»

leggasi: «Per i trattori delle categorie T e C a cingoli gommati, le misurazioni descritte ai paragrafi 3.2.2.2 e 3.2.2.3 non possono superare i valori indicati al paragrafo 1.2.»

Pagina 227, allegato XIII, punto 3.4.2:

IT

anziché: «Per trattori della categoria C a cingoli d'acciaio, le misurazioni descritte al paragrafo 2.3.2.2 possono restare inferiori ai valori indicati al paragrafo 1.2.»

leggasi: «Per trattori della categoria C a cingoli d'acciaio, le misurazioni descritte al paragrafo 2.3.2.2 non possono superare i valori indicati al paragrafo 1.2.»

Pagina 280, allegato XVII, punto 3.2.4, terzo comma:

anziché: «Oltre a tali requisiti i veicoli muniti di un sedile concavo e di un manubrio devono conformarsi ai requisiti della norma EN 15997:2011 sulle parti mobili.»

leggasi: «Oltre a tali requisiti i veicoli muniti di un sedile a sella e di un manubrio devono conformarsi ai requisiti della norma EN 15997:2011 sulle parti mobili.»

Pagina 287, allegato XVII, punto 5.2.3:

anziché: «protezioni a cerniera la cui apertura è connessa all'apertura del cofano e che possono essere aperte solo con l'uso di un attrezzo.»

leggasi: «protezioni la cui apertura è connessa all'apertura del cofano e che possono essere aperte solo con l'uso di un attrezzo.»

Pagina 287, allegato XVII, punto 6.4:

anziché: «Oltre a tali requisiti i veicoli muniti di un sedile concavo e di un manubrio devono conformarsi ai requisiti della norma EN 15997:2011 sulle superfici calde.»

leggasi: «Oltre a tali requisiti i veicoli muniti di un sedile a sella e di un manubrio devono conformarsi ai requisiti della norma EN 15997:2011 sulle superfici calde.»

Pagina 289, allegato XVIII, sezione B, punto 3.2, terza frase:

anziché: «Se la forza applicata alla cintura di sicurezza è trasferita al telaio del veicolo mediante il sedile, i raccordi del sedile devono essere in grado di resistere a questa forza più una forza supplementare pari a quattro volte la forza di gravità sulla massa di tutti i componenti del sedile applicabili, applicata a 45° ± 2° verso l'orizzontale, posteriormente e verso l'alto come indicato nella figura 3.»

leggasi: «Se la forza applicata alla cintura di sicurezza è trasferita al telaio del veicolo mediante il sedile, i raccordi del sedile devono essere in grado di resistere a questa forza più una forza supplementare pari a due volte la forza di gravità sulla massa di tutti i componenti del sedile applicabili, applicata a 45° ± 2° verso l'orizzontale, posteriormente e verso l'alto come indicato nella figura 3.»

Pagina 295, allegato XXII, punto 2, lettera k):

anziché: «istruzioni sulle procedure di uso sicuro del cric e i punti raccomandati per l'inserimento del cric;»

leggasi: «istruzioni sulle procedure di uso sicuro del cric e i punti di sollevamento;».

Pagina 296, allegato XXII, punto 2, lettera ad):

anziché: «per i veicoli con ROPS pieghevoli, informazioni sull'uso sicuro del ROPS pieghevole, incluse le operazioni di innalzamento e abbassamento e di bloccaggio nella posizione eretta;»

leggasi: «per i veicoli con ROPS abbattibili, informazioni sull'uso sicuro della ROPS abbattibile, incluse le operazioni di innalzamento e abbassamento e di bloccaggio nella posizione eretta;».

Pagina 296, allegato XXII, punto 2, lettera ae):

IT

anziché: «per i veicoli con ROPS pieghevoli, avvertimento delle conseguenze in caso di capovolgimento con il ROPS piegato»

leggasi: «per i veicoli con ROPS abbattibili, avvertimento delle conseguenze in caso di capovolgimento con la ROPS abbassata».

Pagina 296, allegato XXII, punto 2, lettera af):

anziché: «per i veicoli con ROPS pieghevoli, descrizione delle situazioni in cui potrebbe essere necessario piegare il ROPS (lavoro all'interno di un edificio, in un frutteto o vigneto) e una nota che il ROPS deve essere riutilizzato una volta completati i lavori di cui sopra;»

leggasi: «per i veicoli con ROPS abbattibili, descrizione delle situazioni in cui potrebbe essere necessario abbassare la ROPS (lavoro all'interno di un edificio, in un frutteto o vigneto) e una nota che la ROPS deve essere riutilizzata una volta completati i lavori di cui sopra;».

Pagina 300, allegato XXIII, punto 1.2.3, secondo comma:

anziché: «Per evitare di confondere il conducente, i pedali (frizione, freno e acceleratore) devono avere la stessa funzione e disposizione di un autoveicolo, ad eccezione dei veicoli muniti di sedile concavo e manubrio che sono conformi ai requisiti della norma EN 15997:2011 per quanto riguarda il dispositivo di strozzamento e il controllo manuale della frizione.»

leggasi: «Per evitare di confondere il conducente, i pedali (frizione, freno e acceleratore) devono avere la stessa funzione e disposizione di un autoveicolo, ad eccezione dei veicoli muniti di sedile a sella e di manubrio che sono conformi ai requisiti della norma EN 15997:2011 per quanto riguarda il dispositivo di strozzamento e il controllo manuale della frizione.»

Pagina 301, allegato XXIII, punto 3.1, secondo comma:

anziché: «il meccanismo della frizione è rilasciato e almeno uno dei seguenti dispositivi di comando della trasmissione del veicolo è in posizione neutrale:»

leggasi: «il meccanismo della frizione è disinserito e almeno uno dei seguenti dispositivi di comando della trasmissione del veicolo è in posizione neutrale:».

Pagina 301, allegato XXIII, punto 3.1, secondo comma, terzo trattino:

anziché: «la leva di controllo di selezione dell'intervallo»

leggasi: «la leva di controllo del selezionatore di gamma».

Pagina 303, allegato XXIII, punto 8:

anziché: «Dispositivi di comando della valvola remota»

leggasi: «Dispositivi di comando del distributore idraulico».

Pagina 303, allegato XXIII, punto 8.1:

anziché: «I dispositivi di comando della valvola remota, se installati, devono essere configurati in modo che l'operatore possa azionarli dall'esterno della zona di pericolo posteriore (figura 1).»

leggasi: «I dispositivi di comando del distributore idraulico, se installati, devono essere configurati in modo che l'operatore possa azionarli dall'esterno della zona di pericolo posteriore (figura 1).»

Pagina 303, allegato XXIII, punto 8.2:

IT

anziché: «I dispositivi di comando della valvola remota, se installati, devono essere posizionati all'esterno della zona di pericolo (figura 2) e a un'altezza massima dal suolo di 1 800 mm, oppure se ciò non è tecnicamente possibile, 2 000 mm.»

leggasi: «I dispositivi di comando del distributore idraulico, se installati, devono essere posizionati all'esterno della zona di pericolo (figura 2) e a un'altezza massima dal suolo di 1 800 mm, oppure se ciò non è tecnicamente possibile, 2 000 mm.»

Pagina 304, allegato XXIII, punto 9.1:

anziché: «I veicoli delle categoria T e C, ad eccezione di quelli muniti di sedile concavo e di manubrio che richiedono una posizione di guida attiva, devono avere un allarme acustico e visibile che avvisa l'operatore quando lascia il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento.»

leggasi: «I veicoli delle categoria T e C, ad eccezione di quelli muniti di sedile a sella e di manubrio che richiedono una posizione di guida attiva, devono avere un allarme acustico e visibile che avvisa l'operatore quando lascia il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento.»

Pagina 304, allegato XXIII, punto 11:

anziché: «I sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo, di cui all'appendice 2 del regolamento UNECE n. 79 devono soddisfare i requisiti dell'allegato 6 di detto regolamento.»

leggasi: «I sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo, di cui all'appendice 2 del regolamento UNECE n. 79 e così come definiti dallo stesso regolamento devono soddisfare i requisiti dell'allegato 6 di detto regolamento.»

Pagina 305, allegato XXIII, appendice 1, Figura 1, titolo:

anziché: «Zona di pericolo posteriore per la posizione del meccanismo idraulico di sollevamento a tre punti, della PTO e dei dispositivi di comando esterni della valvola remota (tre posizioni possibili: A, B o C)»

leggasi: «Zona di pericolo posteriore per la posizione dei dispositivi di comando esterni del meccanismo idraulico di sollevamento a tre punti, della PTO e del distributore idraulico (tre posizioni possibili: A, B o C)».

Pagina 305, allegato XXIII, appendice 1, Figura 2, prima frase:

anziché: «Zona di pericolo anteriore per la posizione del meccanismo idraulico di sollevamento a tre punti, della PTO e dei dispositivi di comando esterni della valvola remota»

leggasi: «Zona di pericolo anteriore per la posizione dei dispositivi di comando esterni del meccanismo idraulico di sollevamento a tre punti, della PTO e del distributore idraulico».

Pagina 306, allegato XXIII, appendice 1, Figura 3, titolo:

anziché: «Area senza accesso alla PTO posteriore e ai dispositivi di comando interni posteriori del meccanismo di sollevamento a tre punti per i trattori senza cabina, determinata dai piani verticali che passano per il bordo interno dei parafanghi»

leggasi: «Area senza accesso ai dispositivi di comando interni della PTO posteriore e del meccanismo di sollevamento a tre punti per i trattori senza cabina, determinata dai piani verticali che passano per il bordo interno dei parafanghi».

Pagina 311, allegato XXVI, punto 4, titolo:

anziché: «Punti di inserimento del cric»

leggasi: «Punti di sollevamento».

Pagina 311, allegato XXVI, punto 4:

IT

anziché: «Il costruttore deve indicare i punti sicuri di inserimento del cric, che saranno chiaramente contrassegnati sul veicolo (ad esempio con pittogrammi).»

leggasi: «Il costruttore deve indicare i punti sicuri di sollevamento, che saranno chiaramente contrassegnati sul veicolo (ad esempio con pittogrammi).»



